

Penale Sent. Sez. 2 Num. 31653 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 24/07/2026
--

Sul ricorso proposto da:

udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, con
cui si è chiesto dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto, *ex art.* 310 del codice di rito, nell'interesse di [REDACTED] avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del 24 dicembre 2025, confermativa della misura cautelare della custodia in carcere, disposta in relazione alla provvisoria imputazione di concorso nel delitto di rapina pluriaggravata.

2.1. Col primo motivo, si duole di vizio di motivazione, data l'erronea valutazione delle circostanze in cui si è verificato l'arresto dell'indagato e la

consegna del medesimo alle autorità italiane. Più precisamente, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato come l'indagato avesse comunicato al proprio difensore la volontà di far rientro in Italia per fornire chiarimenti agli inquirenti. Il fatto stesso dell'arresto testimonierebbe la volontà del ricorrente di far rientro in Italia. Sarebbe illogica, infine, la valorizzazione del profilo della latitanza ai fini del giudizio della persistenza delle esigenze cautelari.

2.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato, effettuata senza tener conto del tempo trascorso dal momento della cattura e senza riguardo alcuno per i profili valorizzati dalla difesa (quali il risarcimento nei confronti delle vittime e lo *status* di persona incensurata dell'indagato) a sostegno della richiesta di meno afflittive misure. Si contesta, inoltre, la disparità di trattamento rispetto ai co-indagati, favoriti da misure cautelari meno afflittive, nonché la motivazione relativa alla mancata idoneità dei luoghi proposti dalla difesa per l'applicazione degli arresti domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo propone censure non consentite dalla legge processuale, in quanto tese non già a evidenziare l'asserito vizio di motivazione, bensì a proporre una ricostruzione dei fatti, alternativa rispetto a quella razionalmente delineata dal Tribunale, e una diversa valutazione degli elementi esaminati dai giudici della cautela, con motivazione affatto scevra dagli asseriti vizi (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).

Le obiezioni difensive sono, infatti, puramente congetturali, rasentando l'assoluta genericità, segnatamente là dove il ricorrente afferma che 1) il fatto stesso dell'arresto testimonierebbe la volontà del ricorrente di far rientro in Italia 2) se egli non avesse voluto far rientro in Italia, difficilmente sarebbe stato tratto in arresto. In disparte il carattere asseverativo e, come ricordato, congetturale del motivo, si osserva che doglianze siffatte derivano dal mancato confronto, critico ed effettivo, con la motivazione della gravata ordinanza: in tal senso, il motivo è anche aspecifico, data la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., *ex plur.*, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01).

In particolare, il ricorrente elude il confronto con la *ratio decidendi* della motivazione, individuabile nel punto in cui il Tribunale ha rimarcato come l'arresto avvenisse in seguito a una specifica attività finalizzata alla localizzazione del [REDACTED], il quale, all'indomani della rapina, si era dato alla fuga, riparando

in Croazia. Stante l'irreperibilità del [REDACTED], l'autorità giudiziaria di Roma emetteva un mandato d'arresto europeo in data 28 aprile 2025. Diversamente da quanto lamentato, lo stato di latitanza, durato non pochi mesi (da marzo 2025 a settembre 2025), è stato razionalmente valorizzato per affermare la sussistenza delle esigenze cautelari, atteso il pericolo di fuga e di reiterazione del reato (v. *infra*, sub 3), fronteggiabile, secondo il ponderato apprezzamento del giudice dell'appello cautelare, soltanto con la già disposta misura cautelare in carcere.

3. Il secondo motivo è aspecifico, nel senso già indicato *supra*, sub 2 (v. Sez. 2, Boutartour, Rv. 277710 – 01, cit.).

Si osserva, in primo luogo, che la censura relativa all'asserita disparità di trattamento rispetto ai coindagati è stata già efficacemente disattesa in motivazione, nel punto in cui si è sottolineato il preponderante profilo della latitanza che, a differenza dei complici, ha caratterizzato il comportamento del ricorrente. Inoltre, diversamente da quanto contestato, il Tribunale ha bensì considerato i profili valorizzati dalla difesa, chiarendo adeguatamente le ragioni per cui tanto l'incensuratezza quanto il risarcimento non potessero ritenersi sufficienti ai fini di una rimeditazione del quadro cautelare, attesa la sussistenza del concreto pericolo di fuga: in tal senso, l'evidenziata latitanza del ricorrente ha supportato razionalmente la decisione impugnata.

Infine, la presenza di precedenti penali specifici, dei quali l'uno per fatti recenti (2024), ha indotto il Tribunale a ritenere che l'indagato tragga il proprio sostentamento da condotte criminose e, quindi, a ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione del reato. Anche tale notazione non viene adeguatamente contrastata dal ricorrente, che si limita a porre in risalto il profilo del tempo (di otto mesi) trascorso dal momento della cattura e la decisione impugnata. Ma, fatto salvo tale incidentale riferimento alla prolungata detenzione, il ricorrente non ha allegato alcun elemento ulteriore idoneo a scardinare il precedente giudizio di attualità delle esigenze.

Sicché, in definitiva, l'ordinanza impugnata resta sostanzialmente incontrastata e non scalfita dalle censure difensive, avendo reso una congrua valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che ha tenuto in conto le modalità realizzative della condotta e la personalità, negativamente valutata, del ricorrente (cfr. *ex plur.*, Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01).

Radicalmente aspecifica, infine, è la doglianza relativa al vaglio, asseritamente, mancante, dell'idoneità dei luoghi proposti dalla difesa per l'applicazione degli arresti domiciliari. Alle precipue repliche, sviluppate dal

Tribunale, circa la mancata documentazione attestante l'idoneità dei luoghi proposti (si veda, a p. 6 della motivazione, il riferimento alla mancata allegazione del contratto di locazione), il ricorrente contrappone l'esistenza di una dichiarazione autografa della persona disposta a ospitarlo, ciò che non basta, evidentemente, a contrastare il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza del luogo proposto per gli arresti domiciliari.

4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, *ex art.* 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso, 24/07/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.